

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 14/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37325-l-illecito-ambientale-nella-gestione-dei-rifiuti-suprema-corte-di-cassazione-sez-iii-penale-sentenza-n-33028-15-depositata-il-28-luglio>

Autore: Iannone Paolo

L'illecito ambientale nella gestione dei rifiuti, Suprema Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 33028/15; depositata il 28 luglio

“L’illecito ambientale nella gestione dei rifiuti, Suprema Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 33028/15; depositata il 28 luglio”

1. Il decism

La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sull’attività di demolizione di un immobile che non può essere definita processo di produzione, pertanto i materiali che ne derivano non sono qualificabili come sottoprodotto.

L’accusa mossa all’imputato si fonda sul presupposto che lo stesso si è reso responsabile di un’attività illecita in violazione dell’art. 256, primo comma, lett. a), D.lgs. 152/2006.

Nel merito il tribunale condanna l’imputato alla pena dell’ammenda per aver effettuato, in qualità di rappresentante legale della società, un’attività di trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi, in assenza di titolo abilitativo.

La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione che rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.

2. La responsabilità delle persone giuridiche e il D.lgs. 231/2001

Una delle fattispecie più controverse del diritto riguarda la possibilità di ritenere penalmente responsabili, oltre alle persone fisiche, anche le persone giuridiche.

In questo scenario di incertezza il legislatore ha introdotto, con il D.lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il rilievo che gli illeciti ambientali sono spesso di natura colposa e non dolosa non è più un argomento sufficiente per sottrarli alla disciplina del D.lgs. 231/2001, il quale annovera tra i reati presupposto anche quelli, colposi, relativi alla sicurezza sul lavoro (omicidio colposo e lesioni gravi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro).

Peraltro si è sempre sostenuta l’applicabilità del D.lgs. 231/2001 agli illeciti ambientali sulla base di una norma del Testo Unico in materia di ambiente (D.lgs. 152/2006) che, in relazione al divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo afferma la responsabilità solidale della persona giuridica qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti dell’ente, “secondo le previsioni del D.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni” (art. 192, comma 4, T.U Ambiente).

La Giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sull’applicazione di questa norma non ha tuttavia ritenuto sufficiente la previsione dell’art. 192, quarto comma, T.U Ambiente, per estendere all’ente la responsabilità relativa agli illeciti ambientali connessi all’esercizio dell’impresa, inoltre ha escluso l’applicabilità del D.lgs. 231/2001 in relazione agli illeciti ambientali previsti dal T.U. in questione.

*La dottrina invece suggeriva di interpretare il rinvio delle norme ambientali al sistema previsto dal D.lgs 231/2001 per attribuire all’ente la responsabilità civile. Il successivo D.lgs. 121/2011 anche se non ha realizzato l’obiettivo sperato di riformare la materia ha reso possibile attuare sia la Direttiva n. 2008/99/CE che la Direttiva n. 2009/123/CE sulla tutela penale dell’ambiente. La Suprema Corte di Cassazione, sez. III penale, nella pronuncia n. 16575/2007 ha individuato nel danno ambientale una triplice dimensione: **personale** (relativa ad ogni uomo e costituita dalla lesione del diritto fondamentale dell’ambiente), **sociale** (quale lesione del diritto fondamentale dell’ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana, ex art. 2 Cost.) e **pubblica** (ovvero lesione del diritto-dovere pubblico delle istituzioni centrali).*

Di conseguenza, chiunque, realizzando un fatto illecito od omettendo comportamenti doverosi, con violazione di leggi, di regolamenti o di provvedimenti amministrativi, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi un danno all'ambiente è obbligato al ripristino o al risarcimento per l'equivalente.

3. L'accertamento del nesso causale

La più recente dottrina¹ si è orientata in maniera molto pragmatica, esprimendo fiducia verso la scienza attraverso la ricerca dell'esistenza del nesso di causalità in base alle leggi scientifiche. Una data condotta umana può essere configurata come condizione necessaria di un certo evento solo se essa rientra nel novero di quegli antecedenti che, secondo un modello condiviso dotato di validità scientifica, noto come legge generale di copertura, porta all'evento del tipo di quello verificatosi². Seguendo questo indirizzo è possibile ricondurre la causa dell'evento secondo criteri di certezza assoluta³.

L'evoluzione giurisprudenziale ha affermato negli anni che il nesso di causalità non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accetti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi con elevato grado di credibilità razionale, l'evento non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Il codice civile italiano è privo di una definizione legislativa di causalità, nonché di coordinate precise sui criteri con cui procedere all'accertamento del rapporto eziologico. Si è prontamente considerato a tal proposito che mentre la causalità penale richiede la dimostrazione a carico dell'accusa che l'evento sia addebitabile alla condotta dell'agente secondo criteri prossimi alla certezza⁴, in ambito civile è possibile un temperamento. Tali norme vanno, dunque, adeguate alla specificità della responsabilità civile, rispetto a quella penale, perché muta la regola probatoria; mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre ogni ragionevole dubbio».

4. La responsabilità penale individuata con riferimento alla condotta posta in essere dal legale rappresentante della società

Il trasporto non autorizzato di rifiuti, anche se occasionale, contempla la qualificazione giuridica dell'illecito ambientale in violazione dell'art. 256 del D.lgs. 152/2006.

¹Sul problema giuridico della causalità si vedano le fondamentali ricostruzioni F. ANTOLISEI, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Torino, 1934, rist. 1960; F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, seconda edizione, Milano, 2000; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 1987; G. FIANDACA, Causalità (rapporto di), voce Dig. Pen., III, 1988, p. 455; M. Maiwald, Causalità e diritto penale, Milano, 1999; più in generale: K. POPPER, Logica della scoperta scientifica, Torino, 1970; C. G. HEMPEI, Filosofia delle scienze naturali, Bologna, 1968; P. TRIMARCHI, Causalità e danno, Milano, 1966, p. 35.

²F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, Padova, 1997, p. 173

³La prima pronuncia che attesta l'evoluzione giurisprudenziale dal criterio della certezza a quello della probabilità, riguardante un caso di malpractice medica, risale al 1983, Cass., 7 gennaio 1983, n. 4320, in Foro.it, 1986, II, c. 351.

⁴Sentenza Franzese, Cass. 10 luglio 2002 n. 30328, in Danno e resp., 2003, p. 195, con nota di S. CACACE ; in Foro.it 2002, II, c. 601, con nota di O. DI GIOVINE. Tra gli innumerevoli e recenti contributi, v. G. IADECOLA, Colpa medica e causalità omissiva: nuovi criteri di accertamento, in Dir. Pen. E processo, 2003, p. 597, A. MONTAGNI, La responsabilità penale per omissione. Il nesso causale, Padova, 2002; F. STELLA, Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 767; in generale, sui rapporti tra ragionamento sul nesso di causalità e regole del giudizio, vedi G. CANZIO, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale, in Dir. pen. e processo, 2003, p. 1193

In tale prospettiva, l'attività illecita di gestione di rifiuti configura un comportamento istantaneo e non necessariamente abituale dell'agente, in quanto la realizzazione dell'evento si ha con il compimento della singola condotta tipica dove il requisito della continuità rappresenta un aspetto meramente eventuale. Tale assunto trova conferma anche nella recente giurisprudenza (cfr. Cass. Pen., sez. III, 48015/2014 depositata il 20 novembre).

Ne consegue che, secondo tale impostazione, l'attività illecita contestata al legale rappresentante della società concernente lo smaltimento non autorizzato di rifiuti presuppone una condotta istantanea, ove per la sua realizzazione è sufficiente un unico e solo trasporto abusivo di rifiuti⁵.

5. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra emerso, tout court, la peculiare situazione in cui oggi versa il sistema della responsabilità penale in materia ambientale necessita di una riflessione ad ampio respiro. In tema di diritto ambientale non è semplice individuare l'autore dell'illecito specie nei mobili confini del nesso di causa da semplice posizionamento dell'impresa su una determinata area.

In altri casi in cui non è individuabile il singolo responsabile, perché l'evento è frutto della condotta di più soggetti, il risultato è, il più delle volte, l'impunità totale, non essendo previsto alcun tipo di sanzione, se non quella pecuniaria, nell'ipotesi in cui organi di rappresentanza, consigli o collegi o loro membri abbiano deliberato su un fatto illecito per trarne, loro o l'ente, un arricchimento.

Certamente un rafforzamento del sistema deterrente si è avuta nell'ordinamento con la L.68/2015 che inserisce nel nostro codice penale un nuovo titolo dedicato ai "Delitti contro l'ambiente" costituendo una svolta "epocale". Tuttavia occorre superare quel pregiudizio che intravede la tutela penale dell'ambiente, della salute e del lavoro come interessi necessariamente in conflitto tra loro e non conciliabili.

Sicuramente, il punto di non ritorno sul piano della criticità di siffatti interessi emerge nel momento in cui le attività di precauzione e prevenzione non hanno assolto il loro compito. In questi casi l'unico rimedio è un arretramento e un giusto equilibrio paritario tra valori costituzionalmente non comparabili a cui deve aggiungersi il principio di cui all'art. 41 della Carta fondamentale.

Nell'ambito del diritto civile da tempo alcuni autori si interrogano se porre in crisi il sistema riparatorio dando ingresso ai c.d. punitive damages, ma nel sistema penale non può ritenersi sostenibile la circostanza che in ipotesi di reato connesse all'ambiente si ripieghi nella contravvenzione.

Dott. Paolo Iannone

• NORMATIVA DI RIFERIMENTO •

*Art. 256, primo comma, lett. a), D.lgs. 152/2006
D.lgs. 231/2001*

• BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE •

ARTICOLI

- A. MONTAGNI, *La responsabilità penale per omissione. Il nesso causale*, Padova, 2002;

⁵ Cass. Pen. Sez. III sentenza n. 21655 del 13 aprile 2010

- *F. STELLA, Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 767; in generale, sui rapporti tra ragionamento sul nesso di causalità e regole del giudizio,*

- *G. CANZIO, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale, in Dir. pen. e processo, 2003, p. 1193*

MANUALI

- *F. ANTOLISEI, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Torino, 1934, rist. 1960;*

- *F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, seconda edizione, Milano, 2000; M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 1987;*

- *G. FIANDACA, Causalità (rapporto di), voce Dig. Pen., III, 1988, p. 455;*

- *M. MAIWALD, Causalità e diritto penale, Milano, 1999; più in generale: K. Popper, Logica della scoperta scientifica, Torino, 1970;*

- *F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, Padova, 1997, p. 173*